

UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2016
NOVEMBRE

ANTINCENDIO - 1
**Gli impianti automatici
di estinzione**

ANTINCENDIO - 2
**Il documento di SGSA
strutture ospedaliere
ed assistenziali**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFININDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO **24** ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO – 1

GLI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

Gli impianti automatici di estinzione sono installati dove è necessario che un incendio sia controllato, per evitare il suo propagarsi e/o estinto nel più breve tempo possibile. Hanno caratteristiche molto diverse, dipendenti in particolare dall'estinguente utilizzato e del principio di estinzione.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 20 ottobre 2016)

19

ANTINCENDIO – 2

IL DOCUMENTO DI SGSA STRUTTURE OSPEDALIERE ED ASSISTENZIALI

Per perseguire gli obiettivi di sicurezza antincendio per le strutture ospedaliere, di cura ed assistenza (Case di riposo, ambulatori ecc.) è in vigore il d.m. 19 marzo 2015. Tale normativa prevede la possibilità di adeguare le strutture con interventi di adeguamento progressivi, articolati su tappe intermedie con cadenza triennale.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 20 ottobre 2016)

24

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE III PENALE - SENTENZA 8 SETTEMBRE 2016, N. 37229

APPALTATORE «INTERVENTISTA» RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 1 novembre 2016)

31

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

32

L'ESPERTO RISPONDE

36

CALENDARIO

GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DI NOVEMBRE 2016

39

Chiuso in redazione il 14 novembre 2016

3

News

Ambiente

■ Aiuti per le bonifiche di amianto

Scatta mercoledì 16 novembre il termine a decorrere dal quale le imprese potranno chiedere al ministero dell'Ambiente il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per le bonifiche di amianto effettuate nel 2016, come previsto dal Dm 15 giugno 2016. I dati del Rapporto Ispra sui rifiuti speciali 2015 indicano una produzione di rifiuti contenenti amianti (Rca) pari a 340mila tonnellate di cui il 92,7% è dato da materiali da costruzione contenenti amianto.

Rispetto al 2012, il trend appare in diminuzione (-36%). Tuttavia, poiché non esiste un censimento delle strutture contenenti amianto, il dato potrebbe anche riflettere una dispersione dei rifiuti. Il nuovo incentivo, però, può sicuramente aiutare la gestione legittima degli Rca derivanti da bonifica di amianto. L'investimento nella bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto non può essere inferiore a 20.000 euro e sono agevolate le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive.

L'agevolazione, prevista dall'articolo 56, legge "green economy" (n. 221/2015), trova il suo modulo organizzativo nel Dm 15 giugno 2016 che, in vigore dal 17 ottobre, individua: tipologie di interventi ammissibili; modalità e termini per la concessione del beneficio; disposizioni per il rispetto del limite massimo di spesa; determinazione dei casi di revoca e decadenza; procedure di recupero in casi di utilizzo illegittimo del beneficio.

Questo è alternativo e non cumulabile, per le medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione nazionale, regionale o comunitaria. Il credito d'imposta è previsto a beneficio dei soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate in Italia, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile sono ininfluenti. Sono ammesse le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di lastre di amianto piane o ondulate; coperture in eternit; tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% di quanto sostenuto per gli interventi ammessi ed effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Per evitare di incorrere nei problemi relativi agli aiuti di Stato, il beneficio è concesso nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (Ue) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione agli aiuti "de minimis". La spesa complessiva sostenuta per ciascun progetto di bonifica, unitariamente

considerato, non può essere inferiore a 20.000 euro. I costi ammessi sono limitati a 400.000 euro per ciascuna impresa.

(Paola Ficco, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 11 novembre 2016)

■ **Piano di emergenza esterno, dal 19 novembre nuove regole per la consultazione della popolazione**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 è stato pubblicato il decreto 29 settembre 2016, n. 200 il quale ha definito le modalità per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

In proposito giova rammentare che per piano di emergenza esterna allo stabilimento si intende il programma di misure che devono essere attuate al fine di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
- c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore e delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili e deve essere comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all'ente territoriale di area vasta, competenti per territorio.

Il piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

A norma del comma 10 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 settembre 2016, n. 200, in commento. Il provvedimento, in vigore dal 18 novembre 2016, prevede che il Prefetto, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, debba procedere, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per

mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

Con le medesime modalità, il Prefetto deve consultare la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

Per popolazione, si ricorda, si intende le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.

Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:

- a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
- b) la natura dei rischi;
- c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
- d) le autorità pubbliche coinvolte;
- e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
- f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

Tutte le informazioni descritte devono essere messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione può presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 8 novembre 2016)

■ **Trattamento di reciprocità tra imprese straniere, le indicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali**

E' possibile l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali da parte di imprese straniere con la limitazione di svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Questo, in sintesi, l'orientamento del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, espresso con Circolare 26 ottobre 2016, Prot. 987.

L'orientamento dell'Albo trae origine da alcuni quesiti formulati dalle Sezioni regionali circa i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo da parte di imprese straniere posto che, a norma dell'articolo 10, comma 2, let. a) del D.M. 120/2014, per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani.

I quesiti vertevano, nello specifico, sulla corretta applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ratificato con legge del 15 novembre 2000, n. 364.

L'articolo 5 del predetto accordo prevede la possibilità per le società di svolgere sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Per quanto sopra il Comitato nazionale, con la circolare in commento, ha ritenuto che il provvedimento di iscrizione dovrà contenere la seguente prescrizione: "l'impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell'art. 5 della legge 15 novembre 2000 n. 364 (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone)".
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 novembre 2016)

Antincendio

■ **Prevenzione incendi, due ingegneri su tre in difficoltà con il nuovo testo unico**

È quanto emerge da un sondaggio del Cni presso i propri associati a poco meno di un anno dall'entrata in vigore del Dm 3 agosto 2015

Due professionisti su tre non hanno ancora provato a usare le norme del nuovo Codice di prevenzione incendi per la progettazione. Nonostante siano specializzati in questo tipo di attività. È il sorprendente risultato al quale è arrivato il Consiglio nazionale degli ingegneri. Il Cni, infatti, ha appena pubblicato un'analisi che scatta la fotografia delle reazioni dei suoi iscritti, a poco meno di un anno dall'entrata in vigore del Dm datato 3 agosto 2015. Viene fuori un quadro fatto di molti dubbi, legato alla complessità delle regole: serve più formazione, servono software applicativi e un manuale esplicativo che guidi i tecnici passo dopo passo nell'applicazione delle norme.

I numeri, per l'esattezza, nascono da un sondaggio effettuato nel mese di settembre, su iniziativa del gruppo di lavoro del Cni che si occupa proprio di sicurezza, guidato da Gaetano Fede. L'obiettivo era di «accertare l'opinione maturata dai professionisti antincendio sul nuovo Codice di prevenzione incendi, ormai giunto quasi ad un anno dalla sua attivazione». Il provvedimento, infatti, è entrato in vigore il 26 novembre scorso.

Gli undici quesiti, sottoposti a 2.008 partecipanti (il 6,3% degli ingegneri attualmente iscritti negli elenchi del ministero), hanno dato un risultato sorprendente. Anzitutto, il 28,2% degli intervistati non

conosce il Codice contenuto nel Dm del 3 agosto 2015: un numero elevato che, però, non va drammatizzato, dal momento che non tutti i professionisti lavorano solo sull'antincendio.

Più interessante è la domanda successiva, rivolta soltanto a chi conosce il Codice e ha avuto la possibilità di utilizzarlo in concreto. Esiste, infatti, un numero rilevante di professionisti (il 52,3%) che all'atto pratico «non ha neanche provato» a usare questo strumento. Uniti al 10,6% di professionisti che dopo un solo tentativo hanno rinunciato, ricorrendo a metodi tradizionali di progettazione, viene fuori che due professionisti su tre non sono riusciti a superare lo scoglio delle nuove regole.

«Si ritiene - spiega l'analisi del Cni - di poter individuare nelle risposte successive le ragioni di questo comportamento arrendevole»: tra questi ingegneri rinunciatari, infatti, molti hanno risposto a una domanda successiva sottolineando «la volontà di riprovarci qualora le difficoltà incontrate si potessero risolvere (corsi di formazione, disponibilità e incentivazione da parte dei Vigili del fuoco, maggior tempo disponibile per familiarizzare con il Codice, adeguato riconoscimento economico da parte della committenza)».

Chi ha usato il Codice (il 22,6%) ha comunque riscontrato qualche difficoltà nella maggior parte dei casi. Tanto che, nel 37,7% dei casi i professionisti che hanno risposto al questionario hanno spiegato che «è necessario un software per applicare correttamente e agevolmente» il metodo di progettazione previsto dal nuovo Codice. Non a caso il 21% dei professionisti auspica una semplificazione e un chiarimento di alcuni passaggi e, soprattutto, chiede la redazione di «un manuale esplicativo con esempi».

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 9 novembre 2016)

■ **Box a norma antincendio: spesa solo per i proprietari**

Le spese per i lavori di adeguamento alle normative antincendio dei box interrati – salvo che il regolamento contrattuale non disponga diversamente – sono esclusivamente a carico dei proprietari dei garage.

L'articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, a proposito della ripartizione delle spese inerenti le parti comuni dell'edificio, prevede, infatti, che «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne». Il terzo comma specifica poi che «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità».

I box auto sono utilizzati soltanto dai legittimi proprietari, a cui spetta sostenere le spese per l'installazione dei dispositivi antincendio, ripartite in base ai millesimi di proprietà in loro possesso. L'articolo 1123 c.c. ha, comunque, carattere dispositivo e derogabile, sia da convenzioni condominiali prese all'unanimità sia da regolamenti contrattuali.

I criteri di riparto previsti dalla norma, però, non possono essere derogati da delibere assembleari assunte a maggioranza. L'orientamento che prevede la ripartizione tra i soli proprietari dei box è confermato da più pronunce della Cassazione, su tutte la sentenza 22 giugno 1995, n. 7077, secondo

cui «la spesa per l'installazione delle opere e dei manufatti attinenti all'adeguamento dei sistemi per garantire la sicurezza antincendio deve essere ripartita soltanto tra i proprietari dei boxes, e non anche tra gli altri condòmini che non ne possiedono non avendo alcuna rilevanza la circostanza che tali misure attengono alla sicurezza dell'intero edificio».

In precedenza, la Corte d'Appello di Roma (sentenza 24 aprile 1991) aveva osservato come «(...) le spese per la riparazione delle porte tagliafuoco e l'impianto di ventilazione dei box vanno ripartite unicamente tra i proprietari dei medesimi beni, e non anche tra gli altri condòmini che non ne possiedono».

Altrettanto importante la sentenza 22 ottobre 1997, n. 10371, con la quale la Cassazione ha escluso il locale autorimessa «anche se situato entro il perimetro dell'edificio» dalle parti comuni dell'edificio «(...) così che, da un canto, il condominio non può giovare della relativa presunzione al fine di pretendere il contributo di ogni condòmino alle relative spese di manutenzione e dall'altro, sul condòmino che adduca di non essere tenuto a tale contributo (per non essere comproprietario del locale) non incombe l'onere della relativa prova negativa. Al fine di accertare la esistenza, o meno, dell'obbligo del singolo condòmino di sostenere, in misura proporzionale, le spese di manutenzione del detto locale occorre, pertanto, la prova positiva dell'appartenenza di esso in proprietà comune, determinante essendo, al fine anzidetto, l'esame dei titoli di acquisto dei singoli comproprietari dell'immobile».

Esiste, infine, un secondo orientamento minoritario secondo cui le spese per la messa in sicurezza dei box andrebbero divise fra tutti i condòmini (in proporzione ai loro millesimi, a norma dell'articolo 1123, comma 1, del Codice Civile) e non soltanto fra i proprietari dei garage. Secondo i sostenitori di tale posizione, gli interventi di adeguamento servirebbero a tutelare non solo i locali interrati ma l'edificio nel suo complesso. Di conseguenza, tutti i condòmini dovrebbero partecipare alla spesa.

(Marco Panzarella, Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Casa24, 3 novembre 2016)

■ La prevenzione incendi e la radioattività

L'impiego di sostanze e/o apparecchiature che comportano rischi da radiazione ionizzanti è sottoposto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco.

L'attività è ricompresa in allegato I al DPR 151/11 al punto 58, suddiviso in sottocategorie:

- n.58-1B - Pratiche di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860), Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/95 s.m.i.;

- n.58-2C - Pratiche di cui al D.Lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860), Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del D.Lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62.

Per cui devono essere attivati i procedimenti di prevenzione incendi previsti dal d.P.R. n. 151/11, con la valutazione del progetto e parere di conformità, e successiva presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Inoltre, per le attività in categoria B dovrà essere rilasciato Nulla Osta da parte della Prefettura competente per territorio, che avviene previo pareri dei vari enti competenti (VVF, Arpa, Autorità Sanitaria ecc.).

La documentazione tecnica dovrà essere redatta dall'Esperto Qualificato, professionista abilitato al controllo e alla sorveglianza delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione, in collaborazione con il professionista antincendio, che dovranno prendere in considerazione i rischi interferenti connessi alla radioattività ed i rischi incendio, la eventuale esposizione di addetti e lavoratori, la possibile esposizione a rischio della popolazione.

Fino all'entrata in vigore del d.P.R. 151/11, per attività soggetta era comunemente intesa una installazione fissa. Con la introduzione della nuova classificazione sopra riportata vengono prese in considerazione tutte le attività soggette ad autorizzazione di categoria A o B.

Con la nota prot.n.11973 del 5 ottobre 2016 recante "Assoggettabilità all'attività n.58 dell'Allegato I del d.P.R. 151/11, per sorgenti di radiazioni mobili - art. 27 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i." il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiarito che dovranno essere attivate le procedure autorizzative previste dal d.P.R. 151/11 presso il Comando VF territorialmente competente della sede primaria del titolare del Nulla Osta.

Il buon esito delle procedure di cui al d.P.R. 151/11 costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso "più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica".

Nella documentazione, dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso il luogo di utilizzo.

La ditta dove viene utilizzata la sorgente dovrà rivalutare i rischi interferenti connessi a tale attività. **(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 2 novembre 2016)**



Impianti e Progettazione

- **Cresce il fotovoltaico e migliorano eolico e idroelettrico, pur confermando il trend tendenziale negativo di inizio anno**

Le nuove installazioni di eolico, fotovoltaico e idroelettrico nei primi otto mesi del 2016 sono in aumento (+6%) rispetto allo stesso periodo del 2015. E' quanto emerge dall'Osservatorio ANIE Rinnovabili agosto 2016.

Cresce il fotovoltaico: la nuova potenza installata fino ad agosto 2016 raggiunge circa 250 MW registrando un aumento del 34% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche il numero di unità di produzione risulta in aumento del 9%. Le installazioni di potenza inferiore ai 20 kW

costituiscono il 54% del totale e sono corrispondenti al 96% degli impianti connessi. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre quelle con il maggior decremento sono Liguria, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di unità di produzione sono Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Sardegna e Veneto, mentre quelle con il maggior decremento sono Molise, Piemonte e Trentino Alto Adige.

Migliora la situazione per l'eolico, nonostante la potenza dei nuovi impianti installati risulti ancora in diminuzione (-5%) nei primi otto mesi del 2016 (circa 212 MW) rispetto allo stesso periodo dell'anno del 2015, mentre le unità di produzione da fonte eolica connesse in rete sono rimaste quasi invariate (+0,2%). Da segnalare l'exploit del mese di luglio con 93 MW installati grazie ad alcuni grandi impianti eolici realizzati in Abruzzo, Basilicata e Puglia. Le richieste di connessione di unità di produzione di taglia superiore ai 200 kW costituiscono l'87% degli impianti installati. Considerata la conformazione del territorio nazionale, 91% della potenza connessa è localizzata in Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Si conferma la tendenza del comparto idroelettrico che vede ridursi del 36% la nuova potenza installata, mentre il numero di unità di produzione rispetto allo stesso periodo del 2015 è cresciuto del 4%. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia e Valle d'Aosta. Gli impianti idroelettrici di taglia inferiore ai 3 MW connessi nei primi otto mesi del 2016 costituiscono il 71% del totale.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 11 ottobre 2016)



Sicurezza sul lavoro

■ Bando Inail per le piccole e medie imprese

L'Inail, con delibera assunta lo scorso 9 novembre 2016, ha deliberato il finanziamento di progetti finalizzati ad introdurre, in alcune attività del terziario, miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Entro il prossimo mese di dicembre sarà pubblicato sul sito Inail il bando attuativo.

L'iniziativa deve essere inquadrata nell'ambito delle attività promozionali disciplinate dall'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 81/08, che regola le attività che devono essere svolte da parte delle Istituzioni, tra cui anche l'Inail, per il miglioramento dei livelli qualitativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In specie, l'articolo in esame dispone che l'Inail possa finanziare, con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

La norma prosegue specificando che costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione, da parte delle imprese, delle buone prassi, ovvero delle soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Rispetto agli scorsi anni l'Istituto assicuratore ha ritenuto opportuno ricondurre i finanziamenti FIPIT ad un unico impianto ISI che consentirà di realizzare bandi in un'ottica di omogeneità, economicità e semplificazione, garantendo maggiore celerità delle procedure di finanziamento e superando la precedente modalità sperimentale.

L'impianto dei nuovi provvedimenti si articolerà in filiere, tutte con modalità a "sportello" e, quindi, con soglia di accesso e criteri di casualità (graduatoria da click day) quando le richieste sono superiori alle disponibilità finanziarie:

- ISI Generalista e Amianto;
- ISI Agricoltura;
- ISI ex FIPIT per Settori di attività.

I nuovi finanziamenti saranno destinati a progetti presentati da piccole e micro imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA, le cui attività sono classificate secondo i seguenti codici ATECO:

ATECO/ATTIVITÀ ECONOMICA

- 56.1 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- 56.2 - Fornitura di pasti preparati (catering ed altri servizi di ristorazione);
- 56.3 - Bar ed altri servizi simili senza cucina;
- 47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- 47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.

Saranno finanziati i progetti dei settori merceologici sopra individuati in relazione alle tipologie di interventi per contrastare i seguenti specifici rischi che risultano, per frequenza, più ricorrenti:

- taglio;
- ustioni;
- cadute;
- rumore.

I progetti dovranno determinare la riduzione e/o la eliminazione dei rischi di taglio, ustioni, cadute e rumore, garantendo la possibilità di finanziare, nell'ambito dello stesso progetto, più interventi.

Il contributo previsto sarà erogabile nella misura massima di 50,000 euro e nella misura minima di 2.000 euro mentre il contributo in conto capitale da erogare per la realizzazione dei progetti è fissato nella misura massima del 65% dei costi ammissibili, sostenuti e documentati.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 14 novembre 2016)

■ Due direzioni e nove uffici per l'Ispettorato nazionale del lavoro

La struttura di vertice dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) trova una sua prima articolazione nella bozza del provvedimento che dovrà a breve essere adottato dal capo dell'agenzia dopo aver sentito i sindacati e acquisito il parere del consiglio di amministrazione della struttura stessa.

Conformemente a quanto ipotizzato dal Dpcm del 23 febbraio 2016 – recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato – che ha previsto le strutture di vertice dell'Inl, la bozza del provvedimento stabilisce l'articolazione interna delle due direzioni centrali: quella di vigilanza, affari legali e contenzioso e quella delle risorse umane, bilancio e affari generali, dirette entrambe da altrettanti dirigenti generali. Le due direzioni centrali a loro volta sono articolate, rispettivamente, in quattro e cinque unità organizzative, denominate uffici, dirette da dirigenti non generali.

Per quanto riguarda la direzione centrale di vigilanza, il provvedimento prevede, tra l'altro, che essa nelle sue articolazioni effettua il monitoraggio degli obiettivi qualitativi e quantitativi dell'attività ispettiva definiti annualmente, analizza i dati relativi al lavoro sommerso e irregolare con relativa mappatura dei rischi, predispone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle ispezioni del personale dell'Ispettorato, dell'Inps e dell'Inail, promuove e cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale ispettivo nonché quello dell'Inps, dell'Inail e dell'Arma dei Carabinieri, distaccato presso gli ispettorati territoriali, attua i progetti in materia di vigilanza finanziati da fondi comunitari.

Per le attività a livello nazionale, coordina le vigilanze speciali (per esempio in agricoltura e luoghi turistici ad alta intensità), anche attraverso la costituzione di appositi gruppi specializzati, nelle materie di competenza.

In materia di sicurezza sul lavoro, definisce gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive sugli infortuni sul lavoro, coordina su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle competenze attribuite al ministero del lavoro.

Queste sono individuate dall'articolo 13 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e comprendono: le attività nel settore delle costruzioni edili e di genio civile, nei lavori mediante l'utilizzo di cassoni ad aria compressa, nei lavori per l'esercizio degli impianti ferroviari, nei lavori con esposizione alle radiazioni ionizzanti, nonché ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (per esempio negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati indicati dal

Dpr 177/2011, attività in agricoltura con l'impiego di mezzi meccanici) che saranno stabilite con Dpcm su proposta del ministro del Lavoro.

Sempre in materia di sicurezza, la direzione centrale coordina i controlli previsti in relazione al recepimento delle direttive di prodotto (si tratta dei prodotti marcati CE). Delinea, altresì, le linee di indirizzo per lo sviluppo dei rapporti con il sistema delle Regioni e degli enti locali e per il coordinamento territoriale con i servizi ispettivi della Asl e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di realizzare interventi "sinergici" in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con quella degli altri istituti, in particolare la gestione delle ordinanze ingiunzioni in sede di appello.

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 11 novembre 2016)

■ Salute e sicurezza «semplificate» per lo smart working

Il disegno di legge sul lavoro agile o smart working, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, contiene innovazioni importanti che potrebbero semplificare in misura rilevante questa modalità di lavoro a distanza, già molto diffusa nel mercato ma afflitta da troppe complessità legali e procedurali.

Le sperimentazioni in corso ruotano intorno al tentativo di rendere meno rigide - dal punto di vista dello spazio e del tempo - le modalità di svolgimento della prestazione, enfatizzando come elemento centrale del rapporto il risultato dell'attività del dipendente.

Queste sperimentazioni devono fare i conti con alcune oggettive complessità, soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali che il progetto di legge tenta di semplificare in misura rilevante.

Dal punto di vista della sicurezza, si prevede la semplificazione degli oneri in capo al datore di lavoro. Oltre all'obbligo generale di garantire la salute e sicurezza del lavoratore, il datore ha l'onere di consegnare al dipendente (e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) un'informativa, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi allo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali. Il dipendente deve collaborare, cooperando nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall'azienda.

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si prevede l'ampliamento della tutela per gli eventi dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali e anche una rivisitazione del concetto di infortunio in itinere.

Nel nuovo assetto del lavoro agile, la tutela contro questo tipo di infortuni dovrebbe includere anche gli eventi verificatisi nel percorso di andata e ritorno dall'abitazione sino al luogo esterno all'azienda scelto per svolgere la prestazione. La scelta di tale luogo, precisa la norma, deve essere connessa alla prestazione o deve rispondere alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e deve rispondere a criteri di ragionevolezza.

Il disegno di legge si preoccupa anche di definire dal punto di vista normativo il “lavoro agile”, identificato con la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si svolge - anche per fasi, cicli e obiettivi - in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno.

Secondo la definizione normativa, il lavoratore agile può svolgere l’attività senza una postazione fissa, senza precisi vincoli di orario (ma devono essere rispettati i limiti legali e collettivi) o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Per l’attivazione del lavoro agile è necessaria la firma di un patto scritto tra azienda e dipendente, ai fini della regolarità amministrativa e della prova; mediante tale accordo le parti disciplinano l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, definendo le modalità con cui il datore di lavoro potrà esercitare il potere direttivo del datore di lavoro e quali sono gli strumenti utilizzati dal lavoratore.

L’accordo individua inoltre i tempi di riposo nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dipendente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (aspetto importante, questo, per tutelarlo da eventuali abusi).

Il disegno di legge precisa che l’accordo mediante il quale viene introdotto il lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili, il termine di preavviso del recesso da parte dell’azienda non può essere inferiore a novanta giorni, al fine consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

(Giampiero Falasca, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 9 novembre 2016)

■ **Sicurezza, il Fisco deve privilegiare i lavori complessivi**

Norme e bonus antisismici, accesso ai disabili, risparmio energetico: affrontare insieme questi aspetti, in un edificio, vuol dire, anzitutto, risparmiare.

L’Anaci ha elaborato una serie di proposte che disegnano un quadro organico di interventi necessari per rinnovare il parco immobiliare italiano. Interventi che però, sottolinea il presidente Francesco Burrelli, vanno fatti insieme, seguendo una politica fiscale premiale per chi s’impegna in questo senso. «A Casa Italia, spiega Burrelli, abbiamo chiarito che i condomini sugli Appennini sono comunque in stato di pericolo, anche perché su 650 carte sismiche 250 non vengono aggiornate. Si tratta di intervenire subito su 50mila fabbricati, la parte più a rischio, ma in tutta la fascia appenninica sono almeno 200-300mila».

Anaci sta elaborando un documento dove si parlerà di miglioramento sismico delle strutture: non si può avere una sicurezza al 100 per cento, spiega Burrelli, ma occorre mettersi d’accordo sui termini con gli Ordini professionali e con i tecnici per arrivare a definire ciò che effettivamente sia utile, uscendo dalla genericità di interventi spesso non mirati. «In questo contesto non interessa solo il sisma - prosegue Burrelli -: impianti, ascensori, barriere, domotica, impianti elettrici... Tutti aspetti che vanno considerati. Si pensi che c’è una vittima al giorno per mancato adeguamento di impianti o cancelli elettrici e ogni anno 30mila sinistri per incendi. Non è pensabile che in condominio si muoia di mancata

sicurezza. Non solo. Qual è il carico che la collettività deve pagare per questi mancati adeguamenti sotto forma di interventi dei Vigili del fuoco, cure ospedaliere, Inps, indennizzi Inail, ore di lavoro perdute? Mancato lavoro, quanto incide? Noi abbiamo stimato una spesa tra i 5 e gli 8 miliardi come effetto indiretto del mancato adeguamento».

Senza parlare del mercato: un investitore vorrà sapere cosa si investe in una certa zona per l'antisismica. Poi c'è il malessere psicologico di chi vive in quelle zone. Anche per l'assicurazione Anaci ha una sua proposta: «Prima stabiliamo i requisiti minimi di sicurezza obbligatori e poi facciamo la polizza» dice Burrelli. Un passaggio fondamentale che Anaci ha proposto a Casa Italia è la centralizzazione e la leggibilità dei dati sui fabbricati: «Tutti coloro che hanno responsabilità (amministrazioni locali, Vigili del fuoco, dall'agibilità in poi) - afferma Burrelli - devono far affluire i dati facendo emergere cosa manca alla sicurezza: si formerà così una grande banca dati degli edifici, una volta per tutte, che poi si dovrà solo aggiornare e che sarà il riferimento per tutti, creando anche un "rating immobiliare della casa". E la fornitura dei dati a carico dei condomini deve essere defiscalizzata».

Occorre rivedere la politica fiscale: i bonus dovrebbero essere riconosciuto solo per gli interventi complessivi. Chi sostituisce le finestre potrebbe ottenere la detrazione del 20% della spesa, riservando il 65% o il 75% a chi lavora sull'involucro. Le barriere architettoniche, poi, sono per Anaci un segno di inciviltà: a E2 Forum Burrelli si è chiesto perché non uniformare i regolamenti edilizi, considerando l'accessibilità un prerequisito per avere i permessi edilizi per ristrutturazione e manutenzione straordinaria "pesante". «Se ci mettiamo tutti insieme - conclude Burrelli - si può fare tantissimo. Dal Governo all'amministratore».

(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 8 novembre 2016)

■ Tutela dai rischi anche per i lavoratori all'estero

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di dipendenti esposti a situazioni particolari. E' il principio espresso dalla Commissione per gli interpellati che opera presso il ministero del Lavoro, prevista dall'articolo 12 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), in risposta (interpello 11/2016) a un quesito riguardante i rischi legati a situazioni ambientali, in particolar modo in alcuni Paesi esteri. Per rischi devono intendersi anche quelli potenziali e peculiari legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere eseguita.

Con l'interpello 12 la Commissione prende in esame la segnaletica e la delimitazione di cantiere prevista dal codice della strada per stabilire se i due apprestamenti possano soddisfare l'obbligo previsto all'articolo 109 del Tu allorché prevede l'obbligo di recinzione del cantiere avente caratteristiche idonee a impedire l'accesso agli estranei. Sul punto la Commissione, pur precisando che tali interventi hanno finalità diverse, si è espressa favorevolmente, sempreché sia garantita l'inibizione degli estranei alle lavorazioni.

Considerando che l'allegato XV, punto 4.1, lettera b) del testo unico prevede che la stima dei costi contenga anche le misure preventive e protettive previste dal piano di sicurezza e coordinamento per lavori interferenti, la Commissione con l'interpello 13 si è espressa favorevolmente per inserire la

“piattaforma di lavoro elevabile (Ple)” nella stima dei costi per la sicurezza. Tale inserimento è subordinato alla valutazione del Coordinatore che la ritenga quale misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.

Le visite mediche preventive e periodiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 41, comma 4, del testo unico devono essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Più in generale, l'articolo 15 prevede anche che le misure per garantire la sicurezza, l'igiene e la salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Sulla base di tali riferimenti normativi, con l'interpello 14 la Commissione ha ritenuto che i costi relativi agli accertamenti sanitari, non possono comportare oneri economici per il lavoratore ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.

Rimanendo in tema di sorveglianza sanitaria è stato posto il quesito se i medici di continuità assistenziale siano obbligati a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria da parte della Regione di appartenenza. La Commissione, con l'interpello 15, dopo aver posto in evidenza la differenziazione che il testo unico fa tra l'obbligo di sottoporvisi (articolo 41) e facoltà (articolo 21 per i lavoratori autonomi) non poteva che riportarsi alla natura del rapporto esistente tra la Regione e il medico. Pertanto, l'obbligo sussiste (il rifiuto è penalmente sanzionato, articolo 55 del testo unico) qualora il medico svolga la propria attività lavorativa “nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro”.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rsl) che sia eletto o designato (a seconda delle ipotesi previste dal Tu) deve essere presente in tutte le aziende anche se per quelle minori può essere individuato in quello territoriale (Rslt). Tale obbligo si accompagna all'articolo 2 del testo unico con il quale viene equiparato al “lavoratore” il socio lavoratore di una cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso. Fatte tali premesse, la Commissione, con l'interpello 16, ha ritenuto che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle relative elezioni, le funzioni di Rls debbono essere esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) o di quello per sito produttivo.

L'interpello 17 si riferisce, sempre in materia di sicurezza, all'attività di soccorso stradale la quale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che i lavoratori che svolgono tale attività, con apposizione della segnaletica temporanea, rientrano nel campo di applicazione del decreto interministeriale che detta i criteri generali e minimi che devono essere adottati dai gestori delle infrastrutture, dalle imprese appaltatrici, affidatarie ed esecutrici, che devono applicare in attività lavorative che si svolgono in ambito stradale.

Con l'interpello 18, la Commissione entra nel tema della formazione delle figure professionali dei responsabili e addetti alla sicurezza (Rspg e Asp). In particolare, il quesito era teso a conoscere se per la formazione di tali soggetti fosse stato possibile svolgerla con la modalità “a distanza “. La Commissione ha precisato che, a seguito dell'accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni del 7 luglio scorso, è consentito l'utilizzo della modalità e-learning solo per il modulo A (punto 6-1) secondo i criteri stabiliti dall'allegato II.

Con l'interpello 19 viene, infine, stabilito, che qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente e adeguato e per tutta la durata dell'orario di servizio, non è obbligato a designare gli addetti al pronto soccorso (articolo 18 del testo unico), in quanto i requisiti formativi e professionali di questo personale sono superiori a quelli minimi indicati dal decreto ministeriale 388/2003.

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 28 ottobre 2016)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Gli impianti automatici di estinzione

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 20 ottobre 2016)

Gli impianti automatici di estinzione sono installati dove è necessario che un incendio sia controllato, per evitare il suo propagarsi e/o estinto nel più breve tempo possibile. Hanno caratteristiche molto diverse, dipendenti in particolare dall'estinguente utilizzato e del principio di estinzione.

La installazione di un impianto automatico è prevista in diversi casi:

- se previsto dalla normativa tecnica o di legge e/o prescritto dall'ente di controllo (VVF, sovrintendenza ecc.);
- su richiesta o su prescrizione in presenza di un contratto assicurativo;
- per autonoma scelta in presenza di un bene di importante valore economico, culturale, sociale ecc.

La scelta del tipo di impianto da installare è l'esito di una attenta valutazione da parte del progettista antincendio. Si tratta di valutare la soluzione più efficace, quindi più rispondente agli obiettivi di sicurezza antincendio necessari per l'attività interessata.

I fattori da considerare

L'impianto automatico di estinzione serve a spegnere l'incendio nelle sue prime fasi dell'incendio, quindi la sua azione deve essere affidabile ed efficace.

I fattori da considerare sono diversi:

- a) La velocità dell'incendio prevedibile: direttamente connessa alle caratteristiche del combustibile (materiali solidi, liquidi infiammabili ecc.);
- b) La geometria del locale: le caratteristiche dimensionali del locale da proteggere, ed in particolare il suo volume. Tale aspetto è importante in presenza di estinguenti gassosi;
- c) Le caratteristiche del materiale da proteggere: le caratteristiche chimico-fisiche (liquido, solido, polvere ecc.), la sua geometria e dimensione (scaffali, merce sfusa, macchinari ecc.);
- d) La presenza di persone: molti estinguenti (soprattutto quelli gassosi) non sono compatibili con la presenza di persone, quindi deve essere valutata la necessità di evacuare i locali prima dell'estinzione;

- e) Il danno secondario dovuto all'estinguente: il danno può essere evidente (es. il bagnamento di acqua) o secondario (es. effetti chimici) ed è correlato alle caratteristiche del materiale da proteggere;
- f) I possibili danni ambientali secondari (emissioni in atmosfera ecc.);
- g) Modalità e tempi di ripristino dell'attività e delle condizioni di sicurezza;
- h) Problematiche e costi di gestione (intervento di personale specializzato ecc.).

Sulla base di queste valutazioni deve essere individuato l'agente estinguente più efficace. Le caratteristiche dell'estinguente, in particolare il suo stato fisico (liquido, gas, aerosol ecc.) determinano le modalità di installazione ed estinzione.

Gli estinguenti sono di varie caratteristiche ed in particolare:

L'Acqua

L'acqua viene erogata sull'incendio in forma frazionata (impianti sprinkler e diluvio) o nebulizzata (water-mist). L'azione estinguente principale è il raffreddamento. Con l'utilizzo di water-mist è presente anche una azione di soffocamento.

L'acqua è controindicata per i seguenti utilizzi: l'acqua antincendio può provocare danni su materiali deteriorabili (ad es.: apparecchiature delicate, documenti, libri, quadri, ecc.).

La Schiuma antincendio

L'azione estinguente della schiuma antincendio è il soffocamento. E' indicata per i liquidi infiammabili e per saturazione volumetrica (alta espansione).

Poiché la componente principale è l'acqua, lo schiumogeno è controindicato per i seguenti interventi:
-Apparecchiature elettriche sotto tensione.

-Sostanze tossiche (Cianuri, cloro, fluoro).

-Sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (magnesio, carburo di calcio, acidi ecc.).

-L'acqua ed il liquido schiumogeno, possono provocare danni su materiali deteriorabili (ad es.: apparecchiature delicate, documenti, libri, quadri, ecc.).

Le polveri antincendio

Sono costituite da miscele di sostanze chimiche sotto forma di polveri combinate insieme (bicarbonato di sodio o di potassio, solfato di ammonio fosfato monoammonico ecc.), additivate per migliorare la scorrevolezza, l'idrorepellenza, e per la compatibilità con le schiume. Agiscono per raffreddamento e soffocamento.

Sono dielettriche quindi possono essere utilizzate su parti in tensione.

Lasciano residui che possono provocare danni su materiali deteriorabili (ad es.: apparecchiature delicate, documenti, libri, quadri, ecc.), soprattutto in presenza di umidità.

La finissima granulometria delle polveri ne sconsiglia l'uso su impianti elettronici e su apparati digitali e C.E.D., in quanto le particelle potrebbero danneggiare i componenti.

Gli Aerosol

L'aerosol è un agente estinguente di nuova generazione generalmente a base di potassio. È composto da particelle finemente suddivise e sostanze gassose, generate mediante processo di combustione di un composto solido. Agisce per soffocamento.

Gli estinguenti gassosi

Si tratta di sostanze estinguenti (cd clean agent) presenti sotto forma gassosa, che agiscono in varie forme (chimiche, soffocamento, saturazione ecc.), spegnendo anche fuochi nascosti e lasciando scarsi residui. In genere non sono compatibili con la presenza di persone.

Si tratta in particolare di:

-Gas chimici (cd alternativi agli halon): agiscono chimicamente sull'incendio.

-Gas inerti: Agiscono fisicamente per inertizzazione dell'ambiente abbassando la concentrazione di ossigeno.

-Anidride Carbonica (CO₂): agisce per soffocamento e raffreddamento.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni confronti tra i vari estinguenti per varie attività da proteggere

	Aerosol	Acqua				Schiuma			Polvere	Gas		
Locali da proteggere Scala idoneità: 1: non idoneo 5: idoneo		Sprinkler	Frazionata	Nebulizzata	Water-mist	Espansione				Chimico	Inerte	CO2
		Impianto umido e secco	Impianto a diluvio	Impianto a diluvio		Bassa	Media	Alta				
Macchine ed Apparecchiature Elettriche	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5
Archivi Cartacei	5	5	5	5	5	1	1	3	1	5	5	5
Biblioteche		1	1	1	1	1	1	3	1	5	5	5
CED		1	1	1	3	1	1	1	1	5	5	5
Musei, mostre ecc.		1	1	1	3				1	5	5	5
Autorimesse		5	5	5	5	2	2	2	5			
Materiali solidi combustibili		5	5	5	3	5	2	3	5	1	1	1
Deposito liquidi infiammabili	3	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	1
Bombole gas		5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1
Pneumatici		5	5	5	1	3	3	5	1	1	1	1
Vernici e solventi	3	1	1	1	1	5	5	5	3	1	1	

Una volta scelta la tipologia di impianto si dovrà procedere alla progettazione, esecuzione e collaudo in conformità alle normative tecniche UNI indicate di seguito:

UNI EN 12845 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione”;

UNI EN 15004-1 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione”;

UNI EN 12416-2 “Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a polvere – Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione”;

UNI EN 13565-2 “Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione”;

UNI CEN/TS 14816 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad acqua - Progettazione, installazione e manutenzione”;

UNI CEN/TS 14972 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Progettazione e installazione”;

UNI/TS 11512 “Impianti fissi di estinzione antincendio - Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità tra i componenti”;

UNI ISO 15779 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi - Requisiti generali”.

Il documento di SGSA strutture ospedaliere ed assistenziali

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 20 ottobre 2016)

Per perseguire gli obiettivi di sicurezza antincendio per le strutture ospedaliere, di cura ed assistenza (Case di riposo, ambulatori ecc.) è in vigore il d.m. 19 marzo 2015.

Tale normativa prevede la possibilità di adeguare le strutture con interventi di adeguamento progressivi, articolati su tappe intermedie con cadenza triennale.

Durante il processo di adeguamento, si prevede la adozione di un sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SGSA), finalizzato al controllo dei rischi incendio.

24

Il sistema di gestione è organizzato con un documento strutturato in diverse parti:

1. Scopo e campo di applicazione;
2. Caratteristiche del sistema - riferimenti normativi;
3. Termini e definizioni;
4. Politica per la sicurezza antincendio;
5. Pianificazione;
6. Compiti, ruoli e responsabilità;
7. informazione, formazione, addestramento, consapevolezza;
8. Gestione della documentazione;
9. Riesame del sistema.

Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (di seguito denominato SGSA), consiste nell'assicurare la gestione dell'attività mediante la definizione delle risorse umane e materiali, procedure e documentazione utili al controllo dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza antincendio, in conformità alla politica definita dall'Azienda, alle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento all'attuazione degli obblighi previsti all'art.2 del DM 19.03.2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 18 settembre 2002).

Caratteristiche del sistema – riferimenti normativi

Il SGSA opera a tutela di persone e beni dai rischi di incendio durante lo svolgimento e dell'attività di assistenza, attraverso lo sviluppo delle seguenti azioni strategiche:

- stabilire azioni utili a garantire nel tempo la gestione ed il miglioramento della sicurezza antincendio;
- ridurre i rischi connessi all'evento incendio per le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno della struttura (Ospiti, personale di assistenza, visitatori, personale esterno);
- prevenire e/o ridurre possibili danni che potrebbero essere associati alle situazioni di emergenza, con particolare attenzione alla presenza di soggetti con limitazioni motorie e/o sensoriali e/o non autosufficienti;

Il SGSA prevede altresì l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che concorrono all'attuazione delle misure di prevenzione previste all'art. 2 del d.m. 19 marzo 2015.

Il SGSA è elaborato sulla base di normative e documenti tecnici come segue:

- d.m. 19 marzo 2015;
- Principi e metodologie stabiliti dal d.m. 10 marzo 1998;
- Sistemi di Gestione della Sicurezza sul lavoro SGSL (UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 e relative linee guida);
- Linee di indirizzo SGSL-AS - sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende sanitarie pubbliche della regione Lazio;
- Documenti di valutazione dei rischi e misure di tutela previsti nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- d.m. 3 agosto 2015.

Termini e definizioni

Per le finalità del documento si introducono termini e definizioni, che integrano quelle già esistenti a livello di singola normative o prescrizioni tecniche cogenti.

La politica per la sicurezza antincendio

Deve essere definita e resa pubblica la politica per la sicurezza antincendio, in cui la direzione aziendale persegue gli obiettivi di miglioramento della sicurezza antincendio previsti dal presente documento di SGSA, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico alle finalità più generali dell'azienda.

Per quanto sopra si impegna:

- a) a garantire che tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati
- b) a reperire e destinare risorse umane, tecnologiche ed economiche adeguate ed appropriate per consentire la realizzazione della politica Aziendale e degli obiettivi strategici ed operativi conseguenti;
- c) al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed antincendio e degli accordi aziendali applicabili;
- d) a ricercare ed adottare soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano elevati livelli di prevenzione e protezione antincendio;
- e) a svolgere la propria attività secondo modalità che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli utenti dell'attività e di tutti coloro che, a vario titolo, fruiscono dei servizi o partecipano all'attività, operando al proprio interno;
- f) a consultare e coinvolgere il personale interno e le loro rappresentanze, per ottenere impegno nell'attuazione della politica;
- g) a garantire che l'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori ad assicurare la comprensibilità, l'attuazione ed il regolare aggiornamento delle procedure a tutti i livelli dell'organizzazione;
- h) a garantire al personale, a tutti i livelli, adeguata ed efficace informazione, formazione ed addestramento, al fine di garantire le competenze per assumere consapevolmente le rispettive responsabilità in materia di sicurezza antincendio, con specifico riferimento alla mansione svolta e particolare attenzione al monitoraggio in autocontrollo;
- i) ad effettuare un attento e continuo monitoraggio nonché riesaminare periodicamente il SGSA;

La Direzione della struttura si impegna infine ad adottare la pratica del miglioramento continuo nella attività di cui trattasi e diffondere la politica all'interno dell'attività.

Pianificazione – la definizione degli obiettivi

Il processo di pianificazione definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e miglioramento della gestione della sicurezza antincendio, le modalità di implementazione e verifica ed implementazione, considerando:

-Definizione degli obiettivi;

-Criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento;

-Predisposizione di un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo contenente anche le mete intermedie, il controllo operativo, l'individuazione delle figure coinvolte con l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità relative;

- Indicazioni sulle modalità di gestione, controllo e miglioramento;
- Previsione delle modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
- Definizione delle risorse necessarie, comprese quelle economiche.

Definizione degli obiettivi

Gli obiettivi sono i seguenti:

Codice	Obiettivi
A	Analisi delle principali cause e pericoli di incendio, valutazione dei rischi Individuazione delle misure preventive, protettive, precauzionali e di esercizio.
B	Strutturazione sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.).
C	Controllo, gestione e manutenzione di presidi, sistemi ed impianti di protezione antincendio e utili alla gestione dell'emergenza.
D	Pianificazione e gestione dell'emergenza.
E	Organizzazione del personale, incarichi e funzioni e relativa formazione. Pianificare e redigere organigramma del personale con mansioni di addetto antincendio e gestione dell'emergenza secondo criteri previsti titolo V del d.m. 18 settembre 2002 ed attivare la relativa formazione. Pianificare attività informativa nei confronti di tutto il personale e persone coinvolte nell'attività (assistenti, visitatori, parenti ecc.).
F	Controllo delle fasi di adeguamento previste all'art.2 del d.m. 19 marzo 2015.

TABELLA: Obiettivi – Caratteristiche - Descrizione modalità di verifica e misurazione

Codice	Obiettivi	Scadenza	Figure coinvolte	Risorse necessarie	Modalità di verifica e misurazione
A	Analisi delle principali cause e pericoli di incendio, valutazione dei rischi. Individuazione delle misure preventive, protettive, precauzionali e di esercizio.		Direttore RSGSA RSPP Preposti		Procedura XXX. Verifica congruità con normativa d.m. 10 marzo 1998 del Documento valutazione rischi incendio esistente
B	Strutturazione sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.).		Direttore RSGSA RSPP Preposti Dipendenti Figure assistenza Utenti		Procedura XXX. Disposizioni interne. Istruzioni operative. Monitoraggio in autocontrollo. Comportamento del personale rispetto agli adempimenti di sicurezza. Controlli periodici del RSGSA.
C	Controllo, gestione e manutenzione di presidi, sistemi ed impianti di protezione antincendio e utili alla gestione dell'emergenza.		Direttore RSGSA RSPP Preposti Manutentori		Procedura XXX. Piano controlli. Istruzioni operative.

D	Pianificazione e gestione dell'emergenza.		Direzione RSGSA RSPP Preposti		Procedura XXX. Verifica PGE esistente. Resoconti informazione e formazione. Resoconto esercitazioni e prove.
E	Pianificare formazione e redigere organigramma del personale con mansioni di addetto antincendio e gestione dell'emergenza secondo criteri previsti titolo V del d.m. 18 settembre 2002		Direttore RSGSA RSPP		Procedura XXX. Verifica rispetto prescrizioni. Titolo V del d.m. 18 settembre 2002 Disposizioni di servizio. Documentazione gestione attività formativa (n. corsi, programma, durata, personale coinvolto, verifica apprendimento, foglio presenza). Attestato idoneità tecnica.
F	Controllo delle fasi di adeguamento art.2 d.m. 19 marzo 2015		Direzione RSGSA RSPP Direzione lavori Ditte appaltatrici		Procedura XXX. Verbali verifica.

Definizione dei ruoli e responsabilità

Si fa riferimento all'organigramma riguardante la sicurezza contenuto nel documento di valutazione dei rischi presente in azienda, che contiene i riferimenti ad i ruoli principali, riguardanti la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro (DL, RSPP, RSGSA, ecc.).

In tal senso si individuano ruoli e responsabilità integrativi e connessi al SGSA:

- Responsabile Gestione Sicurezza Antincendio (RSGSA);
- Addetti alle emergenze;
- Preposti;
- RSPP;
- Medico Competente.

Formazione, informazione, addestramento, consapevolezza

La formazione e l'informazione dei lavoratori deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del d.m. 10 marzo 1998, riportate nel documento di valutazione dei rischi incendio già agli atti dell'attività.

La prima formazione, idoneità ed aggiornamento, sono effettuate secondo le procedure SGSA XXX – Informazione, Formazione, Addestramento.

Documentazione del sistema di gestione

La identificazione e gestione della documentazione sulla normativa vigente e del sistema di gestione viene organizzata come procedura SGSA XX - Gestione della documentazione

Riesame della direzione

Le verifiche sullo stato di applicazione del SGSA vengono effettuate a cura del RSGSA con entro il XXX

Documenti allegati al documento

Procedura XXX - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi incendio;

Procedura XXX - Sistema dei controlli e mantenimento delle misure migliorative adottate;

Procedura XXX - Controllo e gestione impianti e sistemi di protezione antincendio;

Procedura XXX - Pianificazione e gestione dell'emergenza;

Procedura XXX - Informazione, Formazione addestramento;

Procedura XXX - Controllo delle varie fasi di adeguamento al d.m. 19 marzo 2015;

Procedura XXX - Gestione della documentazione.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – Sezione III penale - Sentenza 8 settembre 2016, n. 37229

Appaltatore «interventista» responsabile della sicurezza

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 1 novembre 2016)

Se l'appaltatore si «intromette» nei lavori subappaltati rimane responsabile delle norme antfortunistiche.

Su questo aspetto è recentemente intervenuta la Cassazione con la sentenza 37229/2016 (sezione III), che richiama la precedente (50996/2013) per la quale: «In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori (si veda la sentenza 50996/2013): ne consegue che occorre sempre verificare se nell'ambito del contratto di appalto l'appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri».

La sentenza afferma pertanto che «la giurisprudenza di questa Suprema Corte (sentenza 37738/2013 è concorde nel ritenere che «in tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento».

Va precisato che la posizione di garanzia attribuita al committente e al responsabile dei lavori ricomprende l'esecuzione di controlli non solo formali ma soprattutto sostanziali su prevenzione, sicurezza del luogo di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori. Con la conseguenza che spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia in esame (sentenza 14012/2015 della Cassazione).

Rassegna normativa

(G.U. 14 novembre 2016, n. 266)

Ambiente

32

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 3 ottobre 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento delle situazioni di criticità di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, n. 186 dell'8 agosto 2014 e n. 262 del 18 giugno 2015. (Ordinanza n. 397).
(G.U. 13 ottobre 2016, n. 240)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 3 ottobre 2016

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della Provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia. (Ordinanza n. 398).
(G.U. 13 ottobre 2016, n. 240)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 15 giugno 2016

Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.
(G.U. 17 ottobre 2016, n. 243)

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
(G.U. 18 ottobre 2016, n. 244)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 10 ottobre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 399).
(G.U. 18 ottobre 2016, n. 244)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016).

(G.U. 22 ottobre 2016, n. 248)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 ottobre 2016**

Proroga dei termini per l'accesso al Fondo Kyoto Scuole.
(G.U. 25 ottobre 2016, n. 250)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 settembre 2016**

Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.
(G.U. 25 ottobre 2016, n. 250)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
(G.U. 28 ottobre 2016, n. 253)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Approvazione dello statuto del Centro di coordinamento RAEE.
(G.U. 29 ottobre 2016, n. 254)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2016

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
(G.U. 2 novembre 2016, n. 256)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA
31 ottobre 2016**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 400).
(G.U. 2 novembre 2016, n. 256)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 settembre 2016, n. 200**

Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
(G.U. 3 novembre 2016, n. 257)

DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2016, n. 201

Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

(G.U. 7 novembre 2016, n. 260)

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO**

Entrata in vigore del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

(G.U. 7 novembre 2016, n. 260)

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO**

Entrata in vigore della decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001.

(G.U. 7 novembre 2016, n. 260)

LEGGE 4 novembre 2016, n. 204

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

(G.U. 10 novembre 2016, n. 263)

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2016, n. 205

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.

(G.U. 11 novembre 2016, n. 264)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 novembre 2016**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino. (Ordinanza n. 401).

(G.U. 14 novembre 2016, n. 266)



Sicurezza

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un manufatto esplosivo

(G.U. 22 ottobre 2016, n. 248)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 ottobre 2016**

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività

estrattive, per l'anno 2016.
(G.U. 31 ottobre 2016, n. 255)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 2016

Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci.

(G.U. 11 novembre 2016, n. 264)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 2016

Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci.

(G.U. 12 novembre 2016, n. 265)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme entrate in vigore nel corso del mese di ottobre 2016 dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Protezione attiva contro gli incendi

- UNI EN 13204:2016 Attrezzature idrauliche a doppia azione per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it

L'Esperto risponde

37

■ ANTINCENDIO E AUTORIMESSE: CONTA LA SUPERFICIE

D. *Quale norma rende obbligatoria la normativa antincendi per il garage di sette posti, di poco più di 300 metri quadrati, in un immobile costruito 11 anni orsono, visto che nel Dm 3 agosto 2015, all'articolo 2, si restringe il campo di applicazione e si specifica che le norme "si possono" applicare a determinate attività, e tra queste non figura quella contraddistinta dal numero 74 (riferita alle autorimesse)?*

R. Nelle norme sulla prevenzione incendi, l'attività n. 74 riguarda gli "impianti termici combustibili liquidi", mentre è la n. 75 a riguardare le "autorimesse". È bene, poi, puntualizzare che l'articolo 2 del Dm 3 agosto 2015 – "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" – fa riferimento all'attività n. 75, ma «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

Fatta questa premessa, con riguardo alle «norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili», ex Dm 1° febbraio 1986, va precisato che, a seguito dell'entrata in vigore, il 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di prevenzione incendi, di cui al Dpr 1° agosto 2011, n. 151, le "autorimesse" (e simili) sono comprese al punto 75 dell'allegato I al decreto.

Per effetto di questo Dpr sono diventate soggette alcune attività prima esenti e, viceversa, sono diventate esenti altre attività prima soggette: ad esempio, autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie minore a 300 metri quadrati (prima soggette, ora non più), oppure autorimesse con nove o meno autoveicoli, ma con superficie maggiore a 300 metri quadrati (prima non soggette, ora soggette con il nuovo regolamento).

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 31 ottobre 2016)

■ LA BONIFICA DELL'AMIANTO È UN'OPERA «STRAORDINARIA»

D. *Qual è il corretto trattamento contabile e fiscale dei costi di rimozione e smaltimento dell'eternit (secondo l'obbligo di legge), sostenuto dall'impresa conduttrice sull'immobile strumentale in locazione?*

R. L'intervento di rimozione dell'amianto su un immobile di terzi rappresenta un intervento di manutenzione. Ai fini del corretto trattamento contabile e fiscale, è importante verificare se la sostituzione dell'amianto è da considerare manutenzione straordinaria oppure ordinaria. A tal fine,

può essere utile rifarsi a quanto previsto dal principio contabile Oic 16, che, al paragrafo 45, definisce manutenzioni straordinarie quelle che si sostanziano in «ampliamenti, modifiche sostituzioni, e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e tangibile: o di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile».

Da ciò sembra emergere che un intervento di bonifica dell'amianto, volto a creare condizioni di maggiore sicurezza dell'immobile (intesa come sicurezza per la salute), può rientrare tra le spese di manutenzione straordinaria, ma occorrerà sempre verificare l'entità dell'intervento e le ricadute sul bene stesso, nonché il contenuto del contratto, posto che, in base al tenore del quesito, si tratta di una locazione diversa da quella abitativa.

Ove l'intervento sia annoverabile tra le spese di manutenzione straordinaria, trattandosi di un bene di terzi, il principio contabile Oic 24, al paragrafo 77, precisa che le stesse dovranno essere capitalizzate tra le "Altre immobilizzazioni immateriali" (voce B.I.7 dello stato patrimoniale) e andranno ammortizzate secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 95, al valore minore tra l'utilità futura delle spese sostenute e la durata residua del contratto di locazione, tenendo conto del periodo di rinnovo, se esso è dipendente dalla volontà del conduttore.

Da un punto di vista fiscale, a norma dell'articolo 108, comma 3, del Tuir, si ricalca il comportamento civilistico, prevedendo la deduzione delle quote imputate a conto economico.

(Massimo Ianni, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 31 ottobre 2016)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN di novembre 2016

QUANDO	DOVE	COSA
<i>25 novembre</i>	Lingotto Fiere Torino	<i>Village 24 - Restructura</i>
<i>29 novembre</i>	Confindustria Padova Padova	<i>Seminario Manutenzioni Antincendio</i>
<i>30 novembre</i>	CROWNE PLAZA Padova	<i>SICURTECH Village</i>



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.